



Atto TOAXSX

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 42/2013 Data 21/01/2013

N. Protocollo 9191/2013 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed esercizio di un tratto di linea a 20 kV in comune di Susegana.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 520 in data 13.03.2012 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea elettrica:

1) Derivazione a 20 kV interrata per nuova cabina Colle di Guardia in comune di Susegana e linee a 400 V in uscita dalla stessa.

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) Comune di Susegana;

- che l'articolo 3 della L.R. n. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 18.09.2012, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. ITV/III/2807/15058/MF in data 7.05.2012 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra



descritta;

- che il tratto in Comune di Susegana ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

- che il tratto in Comune di Susegana interessa l'area ZPS IT3240023 denominata Grave del Piave e SIC IT3240030

denominata Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso Negrisia;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso con nota prot. n. 387080 in data 27.08.2012 in merito al vincolo idrogeologico;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella riunione in data 6.11.2012, preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso in merito al vincolo idrogeologico relativo al tratto, preso atto altresì del

parere favorevole espresso dal tecnico incaricato di analizzare le valutazioni di incidenza relativa al tratto effettuate ai sensi delle DGRV 3173 del 10.10.2006, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i relativi progetti non danno luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n.

09 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a



20 kV in Comune di Susegana, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 126498/12 in data 14.11.2012 è stato richiesto il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";



VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,
paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da
scavo di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M.
n. 161 del 10.08.2012;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di
Organizzazione della Provincia;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV
in Comune di Susegana come indicato in premessa e secondo i
piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 520 in data
13.03.2012, subordinatamente all'osservanza da parte
dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte
dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in



materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto in Comune di Susegana sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto l'intervento risulta compatibile con il contesto paesaggistico nel quale si inserisce e coerente con gli obiettivi di tutela del Provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 908 in data 14.03.1994.

ART. 3 - Si dà atto che per la costruzione della cabina elettrica prevista in progetto l'Enel dovrà richiedere il titolo edificatorio previsto dalla normativa vigente in materia edilizia al Comune interessato.

ART. 4 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 5 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni



interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 6 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 7 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 8 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 9 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 10 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni